

*Articolo 2*

- (1) I costi aggiuntivi di cui all'articolo 1 sono calcolati separatamente per ciascuna delle seguenti attività:
- pesca;
  - allevamento;
  - trasformazione;
  - commercializzazione.
- (2) Per ciascuna attività di cui al paragrafo 1, i costi aggiuntivi sono calcolati per voci di spesa per ogni prodotto o categoria di prodotti identificati dallo Stato membro come ammissibili all'indennizzo.
- (3) I costi aggiuntivi sono calcolati per ciascuna voce di spesa come differenza tra i costi sostenuti dagli operatori delle regioni ultraperiferiche, da cui è detratto qualsiasi altro tipo di intervento pubblico che incida sull'entità dei costi aggiuntivi, e i costi analoghi sostenuti dagli operatori della parte continentale dello Stato membro interessato.
- (4) Per le voci di spesa relative a prodotti o categorie di prodotti per i quali non esistono criteri di confronto o unità di misura nella parte continentale del territorio dello Stato membro, i costi aggiuntivi sono calcolati a fronte dei costi comparabili di prodotti o categorie di prodotti equivalenti sostenuti dagli operatori della parte continentale del territorio dell'Unione.
- (5) Il calcolo dei costi aggiuntivi tiene conto di eventuali interventi pubblici, compresi gli aiuti di Stato notificati a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2021/1139.

*Articolo 3*

- (1) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato unicamente sui costi derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche.
- (2) Il calcolo dei costi aggiuntivi è basato su una media annua dei prezzi registrati.
- (3) I costi aggiuntivi sono espressi in euro per tonnellata di peso vivo e, se del caso, tutti gli elementi di costo dei costi aggiuntivi complessivi sono convertiti in euro per tonnellata di peso vivo. A tal fine si utilizzano i coefficienti di conversione stabiliti negli allegati XIII e XIV del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2021

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

22CE0089

